



Comune di Sorbolo Mezzani



Piazza Libertà, 1 – 43058 Sorbolo Mezzani (PR)
C.F./P.IVA: 02888920341

COPIA

DETERMINAZIONE N. 471 DEL 23-07-2020

OGGETTO: INTERVENTO DENOMINATO "POTENZIAMENTO PORTO TURISTICO FLUVIALE SUL PO: REALIZZAZIONE NUOVA STRUTTURA GALLEGGIANTE PER CUCINA/RISTORANTE E INFRASTRUTTURE TECNICHE". INCARICO PROFESSIONALE PER ESPLETAMENTO DI ATTIVITÀ TECNICHE DI REDAZIONE DI PROGETTO DI FATTIBILITÀ TECNICA ED ECONOMICA E PROGETTO DEFINITIVO. AFFIDAMENTO.

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO ASSETTO ED USO DEL TERRITORIO - SVILUPPO ECONOMICO

PREMESSO che:

- con legge regionale 5 dicembre 2018, n. 18, rubricata *Istituzione del Comune di Sorbolo Mezzani mediante fusione dei Comuni di Mezzani e Sorbolo nella Provincia di Parma*, pubblicata in data 05.12.2018 sul Bollettino della Regione Emilia Romagna n. 380, è stato istituito, con decorrenza 01.01.2019, il nuovo Comune di Sorbolo Mezzani, nato dalla fusione dei Comuni di Sorbolo e Mezzani;
- ai sensi dell'art. 3, comma 1, della predetta legge regionale 18/2018, il Comune di Sorbolo Mezzani subentra nella titolarità delle posizioni e dei rapporti giuridici attivi e passivi che afferiscono ai preesistenti Comuni di Mezzani e Sorbolo, ai sensi dell'articolo 14, comma 2, lettera a), della legge regionale n. 24 del 1996;
- l'art. 3, comma 4, della citata legge regionale 18/2018, dispone che i regolamenti e gli atti amministrativi a contenuto generale, ivi compresi gli strumenti urbanistici, dei Comuni di Mezzani e Sorbolo restano in vigore, in quanto compatibili, ai sensi dell'articolo 14, comma 3, della legge regionale n. 24 del 1996, sino a quando non vi provveda il Comune di Sorbolo Mezzani;
- lo Statuto del Comune di Sorbolo, in mancanza di uno statuto provvisorio e sino all'approvazione del nuovo, si applica al Comune di Sorbolo Mezzani, ai sensi dell'art. 1, comma 124, lett. c), della legge 7 aprile 2014, n. 56;

VISTO il Provvedimento del Sindaco n. 37 del 07.10.2019 con cui il sottoscritto Ing. Valter Bertozzi è stato nominato responsabile del Servizio Assetto ed Uso del Territorio - Sviluppo Economico, sino alla scadenza ivi contemplata;

VISTO il vigente Regolamento generale sull'ordinamento degli uffici e dei servizi del Comune di Sorbolo Mezzani;

VISTI i regolamenti dei controlli interni approvati, ai sensi dell'art. 147 TUEL, rispettivamente dal Comune di Sorbolo, con Delibera di Consiglio Comunale n. 10 del 11/02/2013, esecutiva ai sensi di legge e dal Comune di Mezzani, con Delibera di Consiglio Comunale n. 8 del 24/01/2013, esecutiva ai sensi di legge, applicantesi al Comune di Sorbolo Mezzani;

VISTA la deliberazione consiliare n. 86 del 17/12/2019, esecutiva ai sensi di legge, avente ad oggetto: "Approvazione della nota di aggiornamento al DUP 2020/2022 e del Bilancio 2020/2022";

VISTA la deliberazione della Giunta Comunale n. 5 in data 14.01.2020, immediatamente eseguibile, con cui è stato approvato il Piano Esecutivo di Gestione (P.E.G.) 2020-2022;

VISTA la deliberazione della Giunta Comunale n. 8 del 23.01.2020, immediatamente eseguibile, con cui è stato approvato il Piano triennale per la prevenzione della corruzione e per la trasparenza 2020-2022;

DATO ATTO che per l'adozione del presente provvedimento non si riscontrano motivi di incompatibilità ai sensi dell'art. 3 e 14 del DPR 16.06.2013, n. 62;

VISTO il testo unico delle leggi sull'ordinamento delle autonomie locali approvato con D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267;

PREMESSO CHE:

- il Comune di Sorbolo Mezzani persegue, tra gli obiettivi prioritari, quello di incentivare e migliorare la vocazione turistica del proprio territorio riqualificando aree che per la loro predisposizione presentano caratteristiche idonee;
- il polo turistico rappresentato dal Porto di Mezzani, ubicato in prossimità della confluenza tra il torrente Parma e il fiume Po è tra le strutture che il Comune intende riqualificare;
- attualmente si caratterizza per la presenza di un pontile galleggiante, realizzato nel 2006 mediante fondi di cui al Programma Speciale d'Area "Po, Fiume d'Europa", che garantisce sia l'ormeggio di imbarcazioni da diporto, a cui aggiunge un area ristoro caratterizzata da una casa galleggiante, realizzata nel 2013, posta nella adiacente golena, che offre un insieme di servizi di accoglienza e di ristorazione;

DATO ATTO che per le motivazioni citate, si intende potenziare e riqualificare l'offerta ricettiva di tale area realizzando due nuove strutture:

- una destinata a ristorante ad implementazione del complesso esistente, realizzando una struttura "galleggiante";
- la seconda destinata a "blocco servizi" sempre di tipo "galleggiante";

DATO ATTO che pertanto, si rende necessario procedere all'affidamento del servizio per la redazione del progetto di fattibilità tecnica ed economica e del progetto definitivo per "Potenziamento porto turistico fluviale sul Po: nuova struttura galleggiante per cucina/ristorante e infrastrutture tecniche";

EVIDENZIATO che ricorrono le condizioni per procedere all'affidamento dell'incarico in oggetto ad esterni, sia per la specificità e complessità delle prestazioni richieste, sia per la carenza in organico di personale tecnico interno all'Ente, altresì impegnato nello svolgimento delle funzioni di istituto;

VISTO il programma triennale dei lavori pubblici 2020/2022, contenente l'elenco annuale 2020 nel quale figura l'opera denominata "Potenziamento porto turistico fluviale sul Po: nuova struttura galleggiante per cucina/ristorante e infrastrutture tecniche", per un importo di € 400.000,00, finanziato per euro 300.000,00 da contributo statale per le fusioni di Comuni e per euro 100.000,00 da omologo contributo regionale, il cui documento di fattibilità delle alternative progettuali è stato approvato con

determinazione n. 799 del 13/12/2019;

VISTI:

- il D.lgs. 18 aprile 2016, n. 50, e successive modifiche ed integrazioni (Codice dei contratti pubblici);
- il D.P.R. 5 ottobre 2010, n. 207 “Regolamento di esecuzione ed attuazione del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, recante “Codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture in attuazione delle direttive 2004/17/CE e 2004/18/CE” e s.m.i., abrogato in parte dal D.lgs. 50/2016, ma non negli articoli che regolano i contenuti della progettazione (contenuti nella Parte II, Titolo II, Capo I) che restano in vigore periodo transitorio fino all’emanazione delle linee-guida ANAC e dei decreti del MIT attuativi del d.lgs. n. 50 del 2016 e s.m.i.;

VISTI, in particolare, del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50 e s.m.i.:

- l’art. 23, commi 1, 7 e 8, del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, che disciplina i criteri e gli elementi essenziali dei progetti di fattibilità tecnica ed economica, definitivo ed esecutivo;
- l’art. 23, comma 4, che concede alla stazione appaltante, in rapporto alla specifica tipologia e alla dimensione dell’intervento, la facoltà di indicare le caratteristiche, i requisiti, gli elaborati progettuali necessari per la definizione di ogni fase della progettazione;
- l’art. 23, comma 9, che consente al responsabile unico del procedimento, in relazione alle caratteristiche e all’importanza dell’opera, secondo quanto previsto dall’articolo 26, di stabilire criteri, contenuti e momenti di verifica tecnica dei vari livelli di progettazione;
- l’art. 26 che disciplina la verifica preventiva della progettazione e, al comma 8, stabilisce che la validazione del progetto posto a base di gara, sottoscritta dal responsabile del procedimento, è l’atto formale che riporta gli esiti della verifica, facendo riferimento alle eventuali controdeduzioni del progettista;

VISTI, inoltre, del D.P.R. 5 ottobre 2010, n. 207 e s.m.i.:

- l’art. 16, concernente le modalità di predisposizione dei quadri economici;
- gli artt. da 17 a 23, concernente i documenti costitutivi del progetto di fattibilità tecnica ed economica;
- gli artt. da 24 a 32, concernente i documenti costitutivi del progetto definitivo;

VISTI, inoltre, del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50 e s.m.i.:

- il comma 1 dell’art. 30 “Principi per l’aggiudicazione e l’esecuzione di appalti e concessioni”;
- i commi 1 e 2, lettera a), dell’art. 36 “Contratti sotto soglia”, rispettivamente:
“1. L’affidamento e l’esecuzione di lavori, servizi e forniture di importo inferiore alle soglie di cui all’articolo 35 avvengono nel rispetto dei principi di cui agli articoli 30, comma 1, 34 e 42, nonché del rispetto del principio di rotazione degli inviti e degli affidamenti e in modo da assicurare l’effettiva possibilità di partecipazione delle microimprese, piccole e medie imprese. Le stazioni appaltanti possono, altresì, applicare le disposizioni di cui all’articolo 50.”
“2. ... le stazioni appaltanti procedono all’affidamento di lavori, servizi e forniture di importo inferiore alle soglie di cui all’articolo 35, secondo le seguenti modalità:
a) per affidamenti di importo inferiore a 40.000 euro, mediante affidamento diretto, anche senza previa consultazione di due o più operatori economici o per i lavori in amministrazione diretta;”

VISTE le linee guida emanate da ANAC n. 1, di attuazione del D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50 e s.m.i., recanti “Indirizzi generali sull’affidamento dei servizi attinenti all’architettura e all’ingegneria” ed in particolare il punto 1.3. che disciplina gli affidamenti di incarichi di importo inferiore a 40.000 euro come a seguire:

- al punto 1.3.1. “Gli incarichi di importo inferiore a 40.000 euro possono essere affidati in via diretta, secondo quanto previsto dall’art. 31, comma 8 del codice. In questo caso, il ribasso sull’importo della

prestazione viene negoziato fra il responsabile del procedimento e l'operatore economico cui si intende affidare la commessa, sulla base della specificità del caso.”

- al punto 1.3.2. “L'affidamento diretto è disposto con determina a contrarre, o atto equivalente, che riporta, in forma semplificata, l'oggetto dell'affidamento, l'importo e ove possibile il calcolo analitico dello stesso, il soggetto affidatario, le motivazioni alla base della scelta di quest'ultimo nonché l'accertamento – effettuato secondo le modalità di cui al par. 4.2. delle Linee guida n. 4 – in ordine alla sussistenza, in capo all'affidatario, dei requisiti di carattere generale e dei requisiti tecnico-professionali ove richiesti (art. 32, comma 2, codice). Nella determina, la stazione appaltante può dare atto anche della eventuale consultazione di due o più operatori economici e/o di precedenti rapporti contrattuali.”;

RITENUTO, pertanto, di poter addivenire alla scelta del contraente mediante affidamento diretto, ai sensi dell'art. 36, comma 2, lettera a), del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i. ed in attuazione delle linee guida emanate da ANAC n. 1, di attuazione del D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50 e s.m.i., recanti “Indirizzi generali sull'affidamento dei servizi attinenti all'architettura e all'ingegneria” ed in particolare di quanto disciplinato al punto 1.3.;

VISTO l'articolo 37, comma 1, del D.lgs. 50/2016 e s.m.i. che testualmente recita: “Le stazioni appaltanti, fermi restando gli obblighi di utilizzo di strumenti di acquisto e di negoziazione, anche telematici, previsti dalle vigenti disposizioni in materia di contenimento della spesa, possono procedere direttamente e autonomamente all'acquisizione di forniture e servizi di importo inferiore a 40.000 euro e di lavori di importo inferiore a 150.000 euro, nonché attraverso l'effettuazione di ordini a valere su strumenti di acquisto messi a disposizione dalle centrali di committenza e dai soggetti aggregatori. Per effettuare procedure di importo superiore alle soglie indicate al periodo precedente, le stazioni appaltanti devono essere in possesso della necessaria qualificazione ai sensi dell'articolo 38.”;

VISTO il successivo comma 3, secondo cui “Le stazioni appaltanti non in possesso della necessaria qualificazione di cui all'articolo 38 procedono all'acquisizione di forniture, servizi e lavori ricorrendo a una centrale di committenza ovvero mediante aggregazione con una o più stazioni appaltanti aventi la necessaria qualifica.”;

VISTO, altresì, il comma 4 del predetto art. 37 – peraltro sospeso fino al 31 dicembre 2020 dall'art. 1, comma 1, lett. a), della legge n. 55 del 2019 - ai sensi del quale “Se la stazione appaltante è un comune non capoluogo di provincia, fermo restando quanto previsto al comma 1 e al primo periodo del comma 2, procede secondo una delle seguenti modalità:

- a) ricorrendo a una centrale di committenza o a soggetti aggregatori qualificati;
- b) mediante unioni di comuni costituite e qualificate come centrali di committenza, ovvero associandosi o consorziandosi in centrali di committenza nelle forme previste dall'ordinamento;
- c) ricorrendo alla stazione unica appaltante costituita presso le Provincie, le città metropolitane e gli enti di area vasta ai sensi della legge 7 aprile 2014, n. 56;

RICHIAMATA la deliberazione del Consiglio dell'Unione Bassa Est Parmense n. 66 del 13/09/2017, esecutiva ai sensi di legge, con la quale è stato approvato lo schema di convenzione tra l'Unione ed i Comuni aderenti di Sorbolo, Colorno, Mezzani e Torrile per la costituzione della centrale unica di committenza (CUC), poi sottoscritta in data 14/09/2017, rep. nr. 2788;

DATO ATTO che, ai sensi dell'art. 1 di detta convenzione, essa non si applica alle procedure dirette all'acquisizione di servizi e forniture di importo inferiore a 40.000 euro e di lavori di importo inferiore a 150.000 euro, fatte salve eventuali richieste da valutarsi e per l'affidamento di servizi o forniture a cooperative sociali iscritte nella sezione B del rispettivo albo regionale, in deroga a quanto previsto dalla disciplina dei contratti pubblici in base a quanto previsto dall'art. 5 della legge 381/1991;

EVIDENZIATO, pertanto, che resta ascritto alla competenza di questo ente, quale stazione appaltante,

per il tramite del responsabile del procedimento, l'affidamento dell'appalto di cui trattasi;

VISTO il decreto ministeriale 17 giugno 2016 "Approvazione delle tabelle dei corrispettivi commisurati al livello qualitativo delle prestazioni di progettazione adottato ai sensi dell'art. 24, comma 8, del decreto legislativo n. 50 del 2016";

DATO ATTO che il Codice Unico di Progetto (CUP) è il seguente: J66E19000170003;

DATO ATTO che il Codice Identificativo Gara (CIG) relativo all'incarico in oggetto, necessario ai fini degli adempimenti in materia di tracciabilità dei flussi finanziari, ex Legge 136/2010 e s.m.i., è il seguente Z4C2DA2184;

ATTESO che la normativa in materia di acquisizione di beni e servizi, da ultimo modificata dal decreto legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito con modificazioni dalla legge 7 agosto 2012, n. 135, nel favorire sempre di più il ricorso a centrali di committenza e agli strumenti telematici di negoziazione (e-procurement), prevede, tra l'altro, l'obbligo per gli enti locali di fare ricorso al mercato elettronico della pubblica amministrazione ovvero ad altri mercati elettronici istituiti ai sensi dell'art. 328 del D.P.R. n. 207/2010 per gli acquisti di beni e servizi sotto soglia comunitaria (art. 1, comma 450, legge n. 296/2006, come modificato dall'articolo 7, comma 2, D.lg. n. 52/2012, convertito in legge n. 94/2012). Anche in tal caso la violazione dell'obbligo determina la nullità del contratto e costituisce illecito disciplinare e causa di responsabilità amministrativa, ai sensi dell'articolo 1, comma 1, del citato decreto legge n. 95/2012;

DATO ATTO che l'importo stimato dei servizi da affidare, ai sensi della tariffa professionale vigente, ammonta ad euro 34.886,48 e quindi inferiore alla soglia di 40.000,00 euro;

DATO ATTO CHE con determinazione n. 390 del 22/06/2020, esecutiva, si è provveduto a individuare la modalità di affidamento, nonché a dare atto che l'importo stimato, ai sensi della tariffa professionale vigente (D.M. 17/06/2016), dei servizi da affidare ammonta ad euro € 34.886,48 (al netto di contr. prev. e assist. al 4% e IVA al 22%);

VERIFICATO, ai sensi e per gli effetti dell'articolo 26 della legge n. 488/1999 e dell'articolo 1, comma 449, della legge 27 dicembre 2006, n. 296 che ai fini dell'affidamento del servizio è possibile ricorrere al Mercato Elettronico della Pubblica Amministrazione (MEPA) gestito dalla società Consip SpA., attivando apposita procedura mediante di trattativa diretta n. 1353810 rivolta all'operatore economico Studio Zanzucchi s.r.l. con sede in Parma, B.go Felino n. 39 - c.f. e p.iva 02438030344 -, già redattore del "Masterplan per lo sviluppo turistico ricreativo dell'area rivierasca del fiume Po", che ha dichiarato la propria disponibilità ad eseguire le prestazioni immediatamente;

VISTA, in esito alla TD n. 1353810, l'offerta economica della ditta interpellata, pari ad € 28.000,00 (al netto di contr. prev. e assist. al 4% e IVA al 22%) e quindi complessivi € 35.526,40;

VISTE le disposizioni recate dall'art. 9, comma 1, lettera a) punto 2, del D.L. 01.07.2009, n. 78, convertito con modificazioni nella L. 03.08.2009, n. 102, che introduce l'obbligo a carico dei funzionari che adottano provvedimenti che comportano impegni di spesa l'obbligo di accertare preventivamente che il programma dei conseguenti pagamenti sia compatibile con i relativi stanziamenti di bilancio e con le regole di finanza pubblica;

VISTO il D.L. 10 ottobre 2012, n. 174, convertito con modificazioni dalla L. 7 dicembre 2012, n. 213;

VERIFICATA la regolarità tecnica e la correttezza dell'azione amministrativa;

RICHIAMATI i principi di ragionevolezza, economicità, di efficacia, di imparzialità, di pubblicità e di trasparenza che reggono l'attività della pubblica amministrazione di cui all'art. 1 della L. 241/1990;

RICHIAMATA la Legge 06.11.2012 n° 190 recante “Disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e dell'illegalità nella pubblica amministrazione”;

VISTO il decreto legislativo 9 novembre 2012, n. 192 recante Modifiche al decreto legislativo 9 ottobre 2002, n. 231, per l'integrale recepimento della direttiva 2011/7/UE relativa alla lotta contro i ritardi di pagamento nelle transazioni commerciali, a norma dell'articolo 10, comma 1, della legge 11 novembre 2011, n. 180;

VISTO il d. lgs. 14 marzo 2013 nr. 33, recante il riordino della disciplina riguardante gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni, come modificato con d.lgs. 97/2016;

VISTI gli artt. 107, comma 3, e 109, comma 2, del testo unico delle leggi sull'ordinamento delle autonomie locali approvato con D.lgt. 18 agosto 2000, n. 267;

VISTI gli artt. 183 e 184 del testo unico delle leggi sull'ordinamento delle autonomie locali approvato con d.lgs. 18 agosto 2000, n. 267;

DETERMINA

1. di affidare ai sensi dell'articolo 36 comma 2 del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i. a seguito di trattativa diretta esperita con n. TD 1353810/2020 nel Mercato Elettronico della Pubblica Amministrazione (MEPA) gestito da Consip SpA la redazione del progetto di fattibilità tecnica ed economica e del progetto definitivo per “Potenziamento porto turistico fluviale sul Po: nuova struttura galleggiante per cucina/ristorante e infrastrutture tecniche” allo studio Zanzucchi s.r.l. con sede in Parma, B.go Felino n. 39, c.f. e p.iva 024380303442;

2. di impegnare a favore della studio Zanzucchi s.r.l. con sede in Parma, B.go Felino n. 39, c.f. e p.iva 024380303442, il corrispondente impegno di spesa di € 28.000,00 (al netto di contr. prev. e assist. al 4% e IVA al 22%) e quindi complessivamente € 35.526,40 con imputazione al capitolo 340001/28 “completamento e potenziamento porto turistico fluviale” del bilancio corrente - annualità 2020;

3. di dare atto dei seguenti codici relativi all'intervento:

- Codice Unico di Progetto (CUP): J66E19000170003
- Codice Identificativo di gara (SmartCIG): Z4C2DA2184

4. di stabilire che il contratto relativo ai lavori in oggetto verrà formalizzato mediante invio del relativo documento di stipula da parte del responsabile del Servizio, tramite il portale del Mercato Elettronico della Pubblica Amministrazione;

5. di dare atto che le suddette prestazioni professionali saranno eseguite e quindi saranno esigibili nel 2020;

6. di dare atto che il finanziamento del progetto “Potenziamento porto turistico fluviale sul Po: nuova struttura galleggiante per cucina/ristorante e infrastrutture tecniche”, per un importo di € 400.000,00, trova la seguente copertura finanziaria:

- per euro 300.000,00 da contributo statale per le fusioni di Comuni
- per euro 100.000,00 da omologo contributo regionale;

al capitolo 340001/28 impegni 462-463/2020;

7. di stabilire a carico dell' affidatario gli obblighi ai fini della tracciabilità dei flussi finanziari, ex legge 136/2010 e s.m.i.;

8. di autorizzare l'ufficio di ragioneria alla registrazione dei relativi impegni e sub-impegni;

9. di dare atto che i pagamenti conseguenti il presente provvedimento sono compatibili con gli stanziamenti di bilancio e con i vincoli di finanza pubblica, ai sensi dell'art. 9 del D.L. 01/07/2009, n. 78, convertito con modifiche nella Legge 102 del 3 agosto 2009;

10. di provvedere agli adempimenti di pubblicità riferiti al seguente atto ai sensi e per gli effetti dell'art. 26 del D.Lgs. 14 marzo 2013, n. 33 e s.m.i., citato in premessa.

Il Responsabile del Procedimento
F.to Dott.sa Federica Maestri

Il Responsabile del Servizio
F.to Ing. Valter Bertozzi

SETTORE ECONOMICO FINANZIARIO

VISTO DEL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO

(art. 151, comma 4, del testo unico delle leggi sull'ordinamento delle autonomie locali approvato con D. Lgs. 18 agosto 2000, n. 267)

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 151, comma 4, del testo unico delle leggi sull'ordinamento delle autonomie locali approvato con D. Lgs. 18 agosto 2000, n. 267, il Responsabile del servizio economico finanziario appone il visto di regolarità contabile del presente impegno di spesa.

Li, 23-07-2020

capitolo 340001/28 impegni 462 sub imp 1 finanziato da contr statale fusione cap 5602 acc 276/2020

IL RESPONSABILE DEL SETTORE
ECONOMICO FINANZIARIO
F.to Dott. DOMENICO LA TORRE